



REGIONE SICILIANA




COMUNE DI MILAZZO

RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

*ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii. art. 12 e del “Modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi”
(DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A)*

RICHIESTA DI ESCLUSIONE



**COMUNE DI MILAZZO (ME) – Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della
sentenza TAR Catania n. 2017/2021**

Sommario

ACRONIMI	3
1. PREMESSA	4
2. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 12	5
3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	5
4. PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ.....	6
5. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	7
6. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	8
7. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL P.R.G. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N. 506/12 DEP.TA IN DATA 27.02.2012	9
8. VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREA B0A.....	10
9. ASPETTI RELATIVI LO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E LE SUE EVOLUZIONI PROBABILI SENZA L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 10	
10. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	11
11. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI	11
12. CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE DALLA VAS.....	11

ACRONIMI

Acronimo	Definizione
AP	<i>Autorità Procedente (Comune di Milazzo)</i>
APQ	<i>Accordo di programma Quadro</i>
ARPA	<i>Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente</i>
ARTA	<i>Assessorato Regionale del Territorio edell'Ambiente</i>
CE (o COM)	<i>Commissione Europea</i>
Direttiva VAS	<i>Direttiva 2001/42/CE</i>
D.A.	<i>DecretoAssessoriale</i>
D.Lgs. n. 152/2006	<i>Decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.</i>
D.G.R.	<i>Delibera di Giunta Regionale</i>
D.R.A.	<i>Dipartimento Regionale Ambiente</i>
D.R.U.	<i>Dipartimento Regionale Urbanistica</i>
G.U.R.S	<i>Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana</i>
L.R.	<i>Legge Regionale</i>
P.A.I.	<i>Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico</i>
R.P.	<i>Rapporto Preliminare (art. 12)</i>
SCMA	<i>Soggetti Competenti in Materia Ambientale</i>
SIC	<i>Sito di importanza comunitaria</i>
SIN	<i>Sito di Interesse Nazionale</i>
VI	<i>Valutazione d'Incidenza</i>
VAS	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i>

1. PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'Allegato I e dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del "Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi" (D.G.R. n. 200 del 10.6.2009, Allegato A), si propone di stabilire se, la variante urbanistica al vigente P.R.G. del Comune di Milazzo (ME) - in esecuzione della sentenza TAR Catania n. **2017/2021** - deve essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo quanto previsto agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

L'art. 6. del D. Lgs. 152/06 definisce l'ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica; essa riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, o comunque che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, dell'acque e del consumo del suolo per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della **pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli**; ed inoltre che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del citato decreto, o per i quali, **IN CONSIDERAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SULLE FINALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI SITI DESIGNATI COME ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI E QUELLI CLASSIFICATI COME SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA, SI RITIENE NECESSARIA UNA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1997, n. 357**, e successive modificazioni.

Pertanto, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che i piani e i programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Fatta questa premessa, si illustrano tutti i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare le informazioni significative circa le

caratteristiche della variante urbanistica e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono esserne interessate.

2. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 12

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la Direttiva 2001/42/CE, che si pone l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*. La Direttiva risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia.

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.lvo n. 152 del 03.04.2006, recante *“Norme in materia ambientale”* (GURI n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.lvo n. 4 del 16.01.2008, recante *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lvo n. 152 del 3 aprile 2006, (GURI n. 24 del 29.01.2008).*

L'ordinamento regionale ha disciplinato le norme in materia di VAS con Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 successivamente modificata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 13 regolamentando le procedure VAS con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200 di approvazione del *“MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA”*, ed in ultimo con l'art. 11, comma 41, della Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 96. Nel caso in specie si richiama l'art. 1.2, comma 6, del MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA approvato con Delibera di G.R. n. 200 del 10.06.2009 e come di seguito riportato:

“Sono esclusi dalle procedure di VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportano un aumento rilevante del carico urbanistico;

- le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici;
- i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di incidenza (VI ex art. 5 DPR 357/97);
- i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. 27.12.1978 n. 71, che non comprendono opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ed ii.

5. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

I “soggetti”, Autorità interessate nella *procedura di VAS* sono i seguenti:

Struttura competente		Indirizzo	Posta elettronica
Autorità Competente	Assessorato regionale del Territorio edell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA	Via Ugo La Malfa 169 90146 Palermo	n.zuccarello@artasicilia.eu
Autorità Procedente	Comune di Milazzo – 2° Ufficio di Staff “Politica del Territorio”	Via F. Crispi, 10, 98057 Milazzo	politicaterritorio@comune.milazzo.me.it
Proponente	Amministrazione Comunale di Milazzo	idem	idem

I *Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)*, individuati di concordo tra autorità competente e autorità procedente al fine di fornire apposito parere sono:

	Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)
1	Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'ambiente <ul style="list-style-type: none"> – Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico – Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo – Servizio 4 - Protezione Patrimonio naturale – Servizio 6 - Attività relative all'area a rischio di crisi ambientale di Gela – Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti
2	Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento urbanistica: <ul style="list-style-type: none"> – Servizio 3 - Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale
3	Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità <ul style="list-style-type: none"> – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – Dipartimento dell'energia
4	Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
5	Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari <ul style="list-style-type: none"> – Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura – Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura – Dipartimento Azienda regionale e foreste demaniali
6	Assessorato regionale della salute, Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
7	Assessorato regionale per le Attività produttive, Dipartimento regionale delle Attività produttive
8	Assessorato regionale dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Strutture periferiche di Caltanissetta: <ul style="list-style-type: none"> – Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali – Servizio per i Beni Archeologici – Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e Naturalistici
9	Provincia regionale di Messina
10	Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina
11	Servizio Ufficio Genio Civile di Messina
12	Aziende Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina
13	<i>Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo</i>
14	<i>Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Messina</i>
15	<i>Capitaneria di Porto di Milazzo</i>
16	<i>Comuni limitrofi</i>

6. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Ai fini della redazione del presente Provvedimento di Esclusione si è fatto riferimento ai seguenti ambiti normativi:

AMBIENTE V.A.S.

Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001

Attuazione della Direttiva 42/2001/CE

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13

Legge regionale 9 maggio 2012, n. 96

Decreto ARTA 7 luglio 2004

URBANISTICA

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.

Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.

7. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL P.R.G. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N. 506/12 DEP.TA IN DATA 27.02.2012

Nel rappresentare preliminarmente che l'iter completo del procedimento è dettagliatamente esposto nella relazione tecnica (elaborato A) del progetto di variante urbanistica in questione che, per tale ragione, deve intendersi integralmente richiamato, sommariamente si riportano i contenuti e gli obiettivi principali che si prefigge il progetto medesimo.

Il progetto di variante al PRG, redatto dal 6° Servizio "Politica del Territorio" del 4° Settore del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Catania n. 2017/2021, sostanzialmente prevede di classificare una estensione di area di mq. 699 a zona territoriale omogenea "BM2".

L'esatta estensione dell'area oggetto di variante ed i confini catastali della stessa, sono definiti nella planimetria in scala 1:2000, disegnata su mappa catastale, (Tavola n. 6), dalla quale si evince che risulta contraddistinta catastalmente al foglio di mappa n. 22 particella n. 1396.


Specificatamente la precitata area di mq. 699,00 da destinare a zona BM2 si prevede che venga normata dall'art. 14 delle vigenti NN.TT.AA. del P.R.G. approvato, con prescrizioni, con decreto ARTA n. 958/89 del 24.07.1989. La densità edilizia fondiaria max consentita nella Z.T.O. è pari a 3 mc/mq., per cui su tale area è possibile insediare un volume max pari a mc. 2097,00 (mq. 699 x 3 mc/mq), che corrispondono a n. 27 abitanti (mc. 2.097/80) da insediare ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 1444/1968, mentre la relativa dotazione minima di servizi *standard* risulta ampiamente soddisfatta, perché già prevista in sede di adozione del P.R.G. approvato. La variante *de qua* interessa una porzione di area già urbanizzata e posta in una area di completamento interno al perimetro abitato della frazione di Olivarella, con minimo impatto sul territorio ai fini della garanzia di un procedimento sostenibile rispetto a tutti i molteplici fattori socio-economici coinvolti.

8. VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI AREA B0A

Il presente Rapporto Preliminare è reso in ordine alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 1.2, comma 6, punto quarto, del MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA approvato con Delibera di G.R. n. 200 del 10.06.2009 e come di seguito riportato:

- i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. 27.12.1978 n. 71, che non comprendono opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

AREA IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE



Stralcio aereofotogrammetrico



Stralcio ortofoto

Il suolo si presenta leggermente declive, esterna al perimetro del Sito di attenzione del P.A.I. vigente ed è inserito in un contesto urbanistico urbanizzato. Difatti, l'area *de qua* risulta già fornita delle principali reti di urbanizzazione, strade pubbliche, rete di illuminazione, rete fognaria, attrezzature di interesse collettivo quali scuole, chiese, servizi di prima necessità e servizi pubblici in genere.

9. ASPETTI RELATIVI LO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E LE SUE PROBABILI EVOLUZIONI SENZA L'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

L'area oggetto della variante urbanistica è situata ad una distanza di quasi di 7,5 Km dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Capo Milazzo" contraddistinto dal codice ITA030032, per cui non si ritiene necessario procedere a valutazione di incidenza ai sensi dell'ex art. 5 D.P.R. 08.09.1997, n. 357 e s.mm.ii..

Non si è reso necessario redigere apposito Studio Agricolo Forestale atteso che le aree interessate sono ubicate in una zona di completamento e non vi insiste alcun tipo di coltura né risulta interessata da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola.

Si rileva altresì che l'area oggetto di variante dista oltre 2 Km dalla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN), istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, e definito nella sua perimetrazione con il Decreto 11 agosto 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Per quanto sopra si ritiene che senza l'attuazione della variante non siano in ogni caso consentite ipotesi relative ad eventuali evoluzioni in senso di crescita di potenziali ecosistemi, atteso l'utilizzo per edilizia di completamento il solo economicamente sostenibile.

10. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

L'unico rilievo ambientale da considerarsi è relativo al consumo di suolo ed alla sua impermeabilizzazione, che, in ogni caso, risulta pienamente compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientali, tenuto conto che l'area verrà destinata per l'insediamento del fabbisogno abitativo occorrente in base agli standard di servizi pubblici già insediati.

11. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI

Per quanto concerne le misure atte a ridurre e compensare gli impatti negativi derivanti dal rilievo al capitolo precedente indicato, relativamente alla impermeabilizzazione dei suoli si rappresenta che la progettazione esecutiva degli edifici comprenderà anche un'adeguata rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche che verranno convogliate al ricettore finale sulla via pubblica.

12. CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE DALLA VAS

Per quanto precedentemente riportato nel presente R.P. e da un'attenta disamina della variante urbanistica, è possibile concludere che:

PREMESSO:

- che l'area in oggetto ricade in zona già classificata nel P.R.G. quale BM2, area di completamento interno al perimetro abitato delle frazioni Parco vecchio ed Olivarella totalmente o parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I 2 aprile 1968, a destinazione mista; L'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente in sede di approvazione del P.R.G., accogliendo l'osservazione n. 3 in ordine alla zona BM2 di Olivarella, ha prescritto a questa Amministrazione Comunale di fornire per tali zona, la

destinazione d'uso attuale degli edifici che vi insistono ed ha stabilito che "in attesa di detti accertamenti è disattesa ogni determinazione".

- *che* quindi solo a causa dell'inerzia del comune la zona risulta attualmente "non classificata" nonostante che per essa erano già stati verificati i relativi parametri in fase di elaborazione del piano;
- *che* come espressamente previsto al punto b) dell'art. 1.5.2 del DECRETO n. 271 del 23 dicembre 2021 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente il caso in questione potrebbe rientrare nella casistica dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità dalla VAS in quanto *"le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o che non comportino modifiche alle previgenti destinazioni d'uso delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici."*
- *che* il progetto di variante al PRG, redatto dal 6° servizio "Politica del Territorio" del 4° Settore del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Catania n.2017/2021, sostanzialmente prevede di classificare una estensione di area di mq. 699 a zona territoriale omogenea "BM2";
- *che* l'esatta estensione dell'area oggetto di variante ed i confini catastali delle stesse, è definita nella planimetria in scala 1:2.000, disegnata su mappa catastale, (Tavola n. 6), dalla quale si evince che risulta contraddistinta catastalmente al foglio di mappa n. 22 particella 1396;
- *che* per quanto concerne le procedure di carattere ambientale con Deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, la Giunta regionale in riferimento alle "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica" di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6, ha deliberato "approvare, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio, n. 6, il Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi nella Regione siciliana, allegato "A" alla presente deliberazione";
- *che* al punto 1.2, del Modello metodologico procedurale, relativo all'ambito di applicazione della V.A.S., si definiscono i piani ed i programmi di che trattasi, riportando al comma 6, tra gli altri, gli ambiti di esclusione dalla procedura di assoggettabilità, **in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: "i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con**

esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, che non comprendono opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int."

- *che l'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78 così dispone:*

"nella formazione di strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate";

- *che ai sensi dell'art. 3, comma 11, della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 15:*

"le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio";

- *che l'area oggetto di intervento in variante allo strumento urbanistico vigente non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 71/78, in quanto non si è reso necessario redigere apposito Studio Agricolo Forestale atteso che le aree interessate sono ubicate nel Centro Urbano e non vi insiste alcun tipo di coltura né risulta interessata da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;*
- *che l'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) art. 10 L. 353/2000;*
- *che la variante in oggetto rientra indubitabilmente nei casi di cui al punto 1.2, comma 6 del Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi nella Regione siciliana, allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 10 giugno 2009, in quanto "..... piccola area a livello locale non comprendente, ad oggi, opere soggette a V.I.A. ed esterna ad aree perimetrate S.I.C. e/o Z.P.S. rientranti nei siti Natura 2000, e nel caso specifico esterna alle aree I.B.A. n. 166 Biviere e Piana di Gela, e le cui previsioni non riguardano interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.";*

- *che* il progetto oggetto di variante non rientra negli elenchi di cui Allegato III, del D.lgs 152/2006 elenco A “progetti di cui all’art. 23, comma 1, lettera a)”, ed elenco B “progetti di cui all’art. 23, comma 1, lettera b) e c)”;
- *che* l’area non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, S.I.C., Z.P.S., R.I.R., e dista da area S.I.C. circa 3 Km per cui non si è ritenuto redigere lo *screening* ambientale da sottoporre alla Competente autorità per la valutazione di incidenza ambientale di cui all’art. 5 del D.P.R. come applicabile in virtù della L.R. 8 maggio 2007, n. 13;

VISTO:

- il P.R.G. vigente approvato, con prescrizioni, con Decreto ARTA n. 958/89 del 24.07.1989;
- il progetto di variante al P.R.G. redatto dal 6° Servizio “Politica del territorio” del 4° Settore del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Catania n. 2017/2021;
- la Deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, la Giunta Regionale in riferimento alle “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica” di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6;
- l’allegato III del D.lgs. 152/2006 elenca i progetti sottoposti a VIA;
- l’allegato IV specifica gli elementi di verifica per l’assoggettamento VIA di progetti dell’allegato III, elenco B, non ricadenti in aree naturali protette;

RITENUTO:

- *che* dalla realizzazione delle opere ammissibili per effetto della pianificazione prevista non si rilevano pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi; inquinamento, disturbi ambientali e rischi di incidenti rilevanti;
- *che* l’area oggetto di studio non insiste su aree protette o comunque di pregio sotto l’aspetto naturalistico e paesaggistico ed inoltre i suoli sono stati adibiti storicamente a scopo agricolo e recentemente urbanizzati per effetto di successivi interventi urbanistici, quindi non comporta frammentazioni degli habitat naturali, perché come è stato ampiamente descritto in precedenza si tratta di zone fortemente antropizzate e che in ogni caso non producono effetti sul sito di Natura 2000;
- *che* la proposta di variante consente una rivalutazione dal punto di vista socio-economico dell’intera area;

Per tutto quanto sopra descritto, premesso, visto e ritenuto il sottoscritto responsabile del procedimento **PROPONE**, in conclusione, **DI NON ASSOGGETTARE A V.A.S.** la variante urbanistica proposta per la realizzazione del Piano di Zona oggetto di studio, ritenendo che non sussistono i presupposti per ricorrere a tale procedura, in considerazione delle verifiche svolte con il presente Rapporto Preliminare, in quanto gli impatti e le interazioni degli interventi previsti singoli e cumulati con altre proposte attigue, non risultano significativi e in particolare:

- non generano impatti singoli o cumulativi negativi;
- non implicano un abbassamento del valore e della vulnerabilità delle aree;
- non comportano rischi per la salute umana e l'ambiente;
- non producono impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

A tal fine alla luce di quanto sopra rilevato,

DETERMINA

- 1) l'esclusione, dell'intervento oggetto di variante, dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non ha refluenze in materia ambientale e che la proposta presentata rientra pienamente nel campo di applicazione di cui al punto 1.2, comma 6 della Del. G.R. n. 200 del 10.06.2009;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
- 3) di trasmettere, per i provvedimenti del caso, il presente provvedimento al Servizio 1 V.A.S.-V.I.A. dell'Ass. Reg.le Territorio ed Ambiente.

Milazzo,

IL PROGETTISTA

Arch. Giuseppe Cotruzzola



Giuseppe Cotruzzola